

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## DELIBERAZIONE N. 18

OGGETTO: Somme da trasferire per l'anno 2011 dalle Gestioni "Prestazioni temporanee lavoratori dipendenti" e "Interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi. Contribuzione figurativa.

### IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 10 luglio 2012 )

**Visto** l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 modificato dall'art. 17, comma 23 legge 15 maggio 1997 n. 127, riguardante l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza;

**Visto** l'art. 4 del D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

**Visto** il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto Nazionale della previdenza Sociale, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.172 del 18 maggio 2005;

*Il Segretario*  


**Visti** l'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 modificato dalle leggi 6 agosto 1975, n. 419 e 4 marzo 1987, n. 88 e l'art. 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

**Visti** l'art. 7, commi 3 e 4, della legge 20 maggio 1988, n. 160 che ha introdotto la disoccupazione con requisiti ridotti, e l'art. 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108 convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 169 che ha elevato la misura dell'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari;

**Visti** l'art. 20, comma 5, l'art. 24 e l'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 che ha istituito, rispettivamente, la Gestione Prestazioni temporanee e la GIAS;

**Visto** l'art. 3 della legge 23 dicembre 1998, n.448 che ha eliminato il contributo a carico delle imprese per la TBC;

**Visto** l'art. 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha previsto un ulteriore incremento della percentuale di indennità DS;

**Visto** l'art. 13, commi 2, 7 e 8 della legge 14 maggio 2005, n. 80 che ha previsto il prolungamento della durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione;

**Visto** l'art. 1, comma 1167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**Visto** l'art. 1, commi 25 e 26 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

**Visto** l'art. 2, comma 25 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

**Vista** la relazione tecnica predisposta dal Direttore Generale sulle somme da trasferire per l'anno 2011;

**Preso atto** che per i periodi di contribuzione si deve computare come versato a favore degli assicurati il contributo nella misura derivante dalla media di quanto effettivamente corrisposto nell'Assicurazione Generale Obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, nell'ultimo anno anteriore ai periodi considerati, e che per la copertura di tale onere deve essere trasferita la relativa somma al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

**Vista** la Determinazione del Presidente n. 76 del 21 maggio 2012, con la quale è da accreditare la somma complessiva di euro 5.144.201.696 a titolo di contribuzione figurativa per l'anno 2011 per il riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di ricovero sanatoriale, di cura ambulatoriale e

di trattamenti post-sanatoriali, da computare utili ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con onere a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti per euro 4.860.670.221 e della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per euro 283.531.475;

**Preso atto** dei dati contenuti nella citata relazione tecnica e specificati nell'Allegato 1, prospetto A, dal quale si evince che:

- le giornate indennizzabili per prestazioni di disoccupazione e trattamenti antitubercolari sono state desunte dai dati trasmessi dalla D.C.S.I.T. e dalle contabilizzazioni effettuate nell'anno 2011, mentre le indennità di DS con requisito ridotto e per i lavoratori agricoli vengono determinate sulla base delle comunicazioni delle Sedi;

- i contributi medi giornalieri sono stati determinati per ciascuna categoria di lavoratori, calcolando la retribuzione media dell'anno, incrementata sulla base della crescita rispetto alle retribuzioni del 2010, ed applicando alla stessa l'aliquota contributiva media giornaliera pari al 33,00% per gli assicurati non agricoli e al 27,50% per gli agricoli;

**Preso atto** delle risultanze emerse dalle operazioni di verifica dei dati di consuntivo relativi al periodo 2007/2009, indicati nel Prospetto B, e all'anno 2011 indicati nel Prospetto C, e allegati alla citata relazione tecnica;

**Vista** la quantificazione della somma complessiva di euro 5.144.201.696 da accreditare a titolo di contribuzione figurativa per l'anno 2011, come specificato nel prospetto D che è parte integrante della relazione tecnica;

**Tenuto conto** che in data 24 maggio 2012 il Collegio dei Sindaci ha preso atto della Determinazione n. 76 del 21 maggio 2012 relativa al trasferimento al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti per l'anno 2011 degli importi della contribuzione figurativa a copertura dei periodi indennizzati di disoccupazione e di tubercolosi,

## DELIBERA

di approvare l'accredito per l'anno 2011 a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti come determinato nella relazione predisposta dal Direttore Generale e trasmessa al CIV con determinazione del Presidente n. 76 del 21 maggio 2012.

IL SEGRETARIO

( M. P. Santopinto)



IL PRESIDENTE

(G. Abbadessa)

